

DEC/VIA/1972



# Il Ministro dell'Ambiente

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989, costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n.1464 di rinnovo della composizione della Commissione, per la valutazione d'impatto ambientale; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di un "sistema integrato di depurazione chimico fisica e biologica per il trattamento di rifiuti liquidi speciali tossici e nocivi e di reflui civili" da realizzarsi in Comune di Manzano nella Zona Industriale P.I.P. (per impianto chimico fisico) e nella frazione di Soleschiano (per impianto biologico) presentata in data 2 febbraio 1993 dalla Gesteco S.p.A. con sede in Viale Trieste, 158 - Udine;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 14 giugno 1993;

VISTO il parere formulato in data 28 luglio 1993 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Gesteco S.p.A. di Udine;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- la Società Gesteco di Udine ha sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale un progetto relativo a due impianti dislocati in due località diverse, l'uno per il trattamento chimico fisico di reflui liquidi industriali classificati tossici e nocivi e l'altro biologico, opportunamente modificato, per ricevere oltre a reflui urbani anche reflui dell'impianto chimico fisico caratterizzati da elevato BOD e COD;
- l'impianto chimico fisico, che sarà alloggiato in un padiglione da costruire nella zona industriale (P.I.P.) del Comune di Manzano, sarà articolato in 4 linee di trattamento:
  - una linea destinata al trattamento di emulsioni oleose;
  - una linea relativa al trattamento di soluzioni acquose contenenti cromo esavalente;
  - una linea destinata al trattamento sia di reflui industriali, che dei reflui provenienti dalla disidratazione dei fanghi e da tutti i sistemi di drenaggio e raccolta dei colaticci dell'intero impianto;
  - una linea riguarderà il trattamento distinto, mediante stabilizzazione ed ispessimento, dei fanghi provenienti dal trattamento dei reflui industriali tossici e nocivi e dei fanghi provenienti dall'impianto biologico di depurazione; i primi saranno destinati ad una discarica controllata di 2<sup>a</sup> categoria tipo B, mentre i fanghi biologici, dopo trattamento, saranno destinati ad una discarica di 1<sup>a</sup> categoria;
- l'impianto biologico, localizzato nella frazione di Soleschiano, sarà alimentato dalle acque di scarico dell'impianto chimico fisico e dalle acque civili provenienti dal sistema fognante dei Comuni vicini; le acque depurate, in linea con i valori limite della Tab. A della Legge 319/76, prima di essere riversate nel rio Manganizza, verranno sterilizzate con soluzioni di ipoclorito;
- relativamente ai dati di bilancio idrico dell'impianto chimico fisico in ingresso sono previsti  $80 \text{ m}^3/\text{d}$  (circa  $30 \text{ m}^3/\text{d}$  emulsioni oleose e circa  $50 \text{ m}^3/\text{d}$  tra acque industriali e acque cromiche); in uscita sono previsti  $108 \text{ m}^3/\text{d}$  destinati all'impianto biologico (al flusso precedente sono da aggiungere le quantità provenienti dall'ispessimento e dalla filtrazione dei fanghi); va tenuto presente che i dati di bilancio sono riferiti alla conduzione dell'impianto operata su un turno di 8 ore/giorno;
- per l'impianto biologico i dati di bilancio idrico, riferiti alla conduzione dell'impianto operante in continuo, saranno di  $708 \text{ m}^3/\text{d}$ , di cui  $600 \text{ m}^3/\text{d}$  come acque civili e  $108 \text{ m}^3/\text{d}$  provenienti dall'impianto chimico fisico; in uscita sono previsti  $684 \text{ m}^3/\text{d}$  di reflui trattati destinati al rio Manganizza; la differenza tra il flusso in entrata e quello in uscita è da addebitare al surplus di fango destinato alla quarta linea dell'impianto chimico fisico;



# Il Ministro dell'Ambiente

**osservato che:**

- la zona in cui verranno ad insistere i due impianti, che distano pochi chilometri tra di loro, è a vocazione agricola; in particolare l'impianto chimico-fisico sorgerà nell'area della zona industriale ampliata secondo il P.I.P. del comune di Manzano, mentre l'ubicazione dell'impianto di depurazione biologico in una zona agricola a sud dell'abitato di Soleschiano risponde all'esigenza di utilizzare questo impianto anche per il trattamento delle acque di scarico urbane dei Comuni di S.Lorenzo e di Manzinello, la cui nuova rete fognaria è in fase di ultimazione;
- l'intervento comprendente i due impianti e le condutture di collegamento, secondo le previsioni, dovrebbe essere completato nell'arco di 9 mesi; 3 mesi invece sono previsti per la realizzazione dell'allacciamento dell'impianto biologico agli abitati di Monzinello, Soleschiano e San Lorenzo;
- rispetto al Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) l'opera proposta risulta compatibile anche perchè inserita in una zona industriale d'interesse regionale;
- l'intervento risulta coerente anche con la pianificazione di livello comunale, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento del Comune che tende a concentrare tutte le attività fuori dal centro abitato; va tenuta presente la Convenzione stipulata il 10 febbraio 1992 tra il Comune di Manzano e la Società Gesteco S.p.A. che tra l'altro stabilisce:
  - le modalità per la costruzione e gestione dei due impianti (chimico - fisico e biologico), affidate alla Gesteco S.p.A.;
  - che i rifiuti da conferire all'impianto chimico fisico dovranno provenire esclusivamente dai comprensori di industria mobiliere del territorio regionale ("triangolo della sedia");
  - che i lavori, per la realizzazione dell'impianto, dovranno essere terminati entro 9 mesi dall'inizio dei lavori;
  - che la durata della Concessione è fissata in 9 anni; la stessa potrà essere prorogata per un uguale periodo di tempo;

**valutato che**

- non risultano elementi non coerenti o che contrastano con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori vigenti;
- le opere progettate rispondono alle esigenze particolari della zona caratterizzata dalla presenza di piccole industrie mobiliere; infatti tramite tale intervento si risolverebbero alcuni problemi collegati con la depurazione di reflui urbani di 3 o 4 frazioni e si getterebbero le basi per la raccolta razionale delle acque reflue industriali (specialmente quelle delle cabine di verniciatura) per la depurazione in un nuovo impianto chimico fisico da ubicare nella zona industriale, il cui ampliamento è in fase di realizzazione;

- relativamente al quadro di riferimento progettuale:
  - l'opera proposta, rispondendo alle esigenze particolari di un territorio ad alta densità di piccole aziende industriali, offre un concreto contributo alla promozione della raccolta, il trattamento e lo smaltimento di reflui e fanghi di origine urbana ed industriale; inoltre l'opera ha i requisiti tecnici per interfacciarsi con altre strutture di disinquinamento, già operanti nell'intorno della Provincia di Udine;
  - riguardo alla linea per il trattamento delle emulsioni oleose, si prevede il riciclo di 30 m<sup>3</sup>/giorno di acque trattate (quelle destinate all'impianto biologico) al posto dello stesso volume di acqua che sarebbe stata prelevata, esclusivamente allo scopo, dalle falde circostanti; con questo intervento verranno conseguiti diversi benefici: si risparmierà la risorsa idrica da prelevare dai pozzi; si invierà un volume di acque, ridotto del 20% circa, all'impianto biologico; inoltre si eviterà di conseguire i limiti di accettabilità tabellari della Legge 319/76 mediante operazioni che potrebbero essere identificate come diluizioni, proibite dalla normativa vigente (l'art. 9 della Legge 319/76);
  - per quanto attiene la linea di trattamento delle acque industriali, poichè i maggiori inquinanti dovrebbero essere i metalli, la loro precipitazione è affidata all'uso di derivati dell'acido N-alchilcarbammico;
  - relativamente all'impianto biologico, l'impiego di O<sub>2</sub> elementare per agevolare ed intensificare i processi di ossidazione, nonchè l'impiego di carboni attivi per abbattere gli ultimi residui di sostanze non biodegradabili, si ritengono scelte progettuali apprezzabili;
  - per quanto riguarda infine il trattamento e lo smaltimento dei fanghi, all'atto degli interventi di stabilizzazione, ispessimento e filtrazione, si è ritenuto necessario formulare come prescrizione che in ogni caso sia evitato il mescolamento dei fanghi provenienti dall'impianto biologico con quelli provenienti dall'impianto chimico fisico; analogo comportamento dovrà essere adottato per i fanghi conferiti dall'esterno;
- relativamente agli aspetti ambientali:
  - l'impianto chimico fisico dista in linea d'aria circa 1,5 km dal fiume Torre e circa 3 km dal fiume Natisone; detto sistema rappresenta, dal punto di vista naturalistico idrogeologico, l'elemento di maggior pregio ambientale; sono legati ai corsi d'acqua, compreso il torrente Manganizza, anche gli aspetti vegetazionali prevalenti che, ad esclusione dell'agricolo, riguardano le formazioni ripariali e le formazioni di boschetti di robinia;

ls jr



# *Al Ministro dell'Ambiente*

- la costruzione dell'impianto biologico comporterà la parziale eliminazione di un boschetto di robinia, classificato di basso livello di qualità botanica e paesaggistica; tale riduzione della superficie boscata, quantificabile in circa 3.200 m<sup>2</sup>, potrà venire parzialmente mitigata grazie alla creazione di una fascia alberata di circa 6 m di spessore disposta perimetralmente al depuratore, che interesserà anche superfici attualmente destinate ad arativo;
- fra gli elementi paesaggistici di rilievo si segnala la Villa Brazza, un lungo viale alberato che la collega con l'abitato di Manzinello, alcuni borghi rurali ed i prati magri presso la confluenza del Natisone e del Manganizza nel fiume Torre;
- il problema del impatto visivo verrà mitigato con la creazione della fascia arborea lungo il perimetro ed esterno dei depuratori, così come evidenziato nelle prospettive allegate allo studio; si rimarca, comunque, che la zona è già fortemente antropizzata;
- l'analisi delle caratteristiche vegetazionali e faunistiche ha messo in rilievo la notevole compromissione antropica della zona che, per le parti non destinate a zona industriale, è soggetta a sfruttamento colturale intensivo;
- l'esame delle specie faunistiche presenti e l'analisi biologica delle acque del torrente Manganizza indicano come il livello di inquinamento di questo corso d'acqua sia notevole; esso è causato sia dagli esistenti e localizzati scarichi di acque di origine urbana, sia da probabili scarichi industriali abusivi, sia infine dall'utilizzo di fertilizzanti agricoli;
- la natura fluvio-alluvionale del terreno, composto da ghiaie e sabbie con scarsa matrice limosa, non è in grado di svolgere alcuna funzione impermeabilizzante naturale; ciò rende estremamente vulnerabili le acque di falda, sia riguardo le sostanze fertilizzanti utilizzate in agricoltura che nei confronti di eventuali sversamenti o scarichi abusivi di rifiuti liquidi di provenienza industriale;
- la componente ambientale soggetta a maggiore rischio è la falda freatica; la natura ghiaiosa del terreno e l'elevata quota del livello dell'acqua ne determinano un'insufficienza della protezione naturale;
- la presenza dei rilevanti agglomerati di piccole e medie industrie in cui avvengono frequentemente operazioni di verniciatura di manufatti in legno ed in metallo comporta un rilevante rischio di presenza di solventi volatili e di particolato nell'atmosfera;
- il depuratore biologico, localizzato in un ambito agricolo, comporterà un incremento del traffico pesante in fase di realizzazione dell'opera, attraverso la viabilità rurale di accesso all'area; verranno parzialmente attraversati i borghi di Soleschiano e di San Lorenzo, ma ciò si verificherà esclusivamente

- nelle ore diurne e non interesserà alcuna zona richiedente ridotti livelli di rumore (scuole, ospedali, etc);
- in fase di esercizio l'incremento del traffico pesante sulla viabilità provinciale di adduzione all'impianto chimico fisico non dovrebbe superare, nel peggiore dei casi, il 3% rispetto all'attuale; anche per quanto riguarda l'impianto biologico, in fase di esercizio, l'incremento del traffico dovrebbe risultare limitato a 3-4 viaggi al giorno di vetture o autocarri leggeri; questo traffico interesserà principalmente una viabilità fino ad oggi utilizzata prevalentemente per scopi agricoli e sulla quale attualmente si possono registrare 10-15 passaggi al giorno; l'incremento di traffico, anche se accompagnato ad una radicale ristrutturazione della sede viaria, comporterà soprattutto nei mesi estivi, la formazione di polveri che si depositeranno sulle piante circostanti; gli edifici di civile abitazione saranno interessati da questo impatto solo presso l'abitato di Soleschiano, dove la fonte di disturbo potrà essere facilmente rimossa asfaltando un tratto di strada non più lungo di 50/60 m;
  - riguardo al rischio di scoppi e incendi, una simile evenienza, resa improbabile dai numerosi provvedimenti di carattere preventivo, potrebbe causare un danneggiamento solamente dei serbatoi di stoccaggio dei reagenti e le vasche poste fuori terra: le vasche di reazione ed accumulo dei liquami, interrate o comunque realizzate con strutture ad elevata resistenza al fuoco (spessori di C.A. superiori a 20 cm), risultano pressochè inattaccabili; comunque si rileva che il quantitativo di reagenti presenti nell'impianto è estremamente ridotto (alcuni m<sup>3</sup>) e che inoltre i serbatoi di stoccaggio sono contenuti a loro volta in una vasca di cemento armato;
  - in conclusione l'impatto sulle componenti ambientali interessate sarà contenuto al minimo con l'adozione di soluzioni progettuali e procedure operative, proposte dalla Società proponente o suggerite dalla Commissione che sono state poi definite nel corpo delle prescrizioni; in particolare i maggiori impatti che potrebbero derivare dalla realizzazione dell'impianto, individuati in quelli di origine incidentale, con particolare riferimento al rischio di inquinamento della falda, delle acque del torrente Manganizza, nonché con riferimento alla eventuale emissione di odori molesti, sono stati tenuti presenti nella progettazione, che prevede vari sistemi finalizzati al controllo ed alla prevenzione di eventuali guasti o rotture; al riguardo il proponente ha presentato un apposito "progetto";

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con



# Il Ministro dell' Ambiente

prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenute le osservazioni di seguito sintetizzate ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 da parte del "Comitato per la difesa dell'ambiente e del territorio" del Comune di Manzano e da un gruppo di cittadini:

- necessità di uno studio di fattibilità e di impatto ambientale sull'intero territorio comunale al fine di identificare il sito più idoneo all'impianto;
  - adeguamento della potenzialità dell'impianto alle effettive necessità della zona, riducendo il bacino di utenza al solo "triangolo della sedia"; viene richiesta la revoca della Convenzione tra il Comune di Manzano e la Società Gesteco, dal momento che l'impianto, inizialmente progettato per trattare i reflui ambientali provenienti dalla zona del "triangolo della sedia", in realtà tratterebbe reflui provenienti dal bacino di utenza regionale; si ritiene infatti che il fabbisogno di smaltimento di rifiuti liquidi tossico e nocivi prodotti da tale zona sia inferiore ai quantitativi dichiarati;
  - insufficiente definizione delle sostanze da depurare;
  - mancata definizione dei costi di smaltimento da parte della Gesteco;
  - le acque delle cabine di verniciatura non risultano tossiche e nocive, per cui potrebbero essere inviate all'impianto chimico fisico in costruzione nel Comune di S. Giovanni al Natisone;
  - perplessità vengono avanzate relativamente alla discordanza tra le acque reflue che entrano all'impianto chimico fisico (circa 80 m<sup>3</sup>/d) e le acque trattate che escono (circa 150 m<sup>3</sup>/d);
  - viene fatta rilevare la precarietà della rete viaria provinciale, già sottoposta ad intenso traffico;
  - viene segnalata la vicinanza di nuclei residenziali ed abitativi agli impianti di depurazione;
  - viene avanzato il sospetto che negli impianti proposti verrà sfruttato il sistema della diluizione al fine di rientrare nei valori limite tabellari prescritti dalla Legge 319/76;
- tali osservazioni sono state considerate nel corso dell'istruttoria, nella formulazione del parere della Commissione e per la definizione delle prescrizioni di seguito precisate;

**VISTO** che a seguito della nota della Regione Friuli Venezia Giulia pervenuta in data 3 dicembre 1993, in cui si esprime parere negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, il Servizio v.i.a. ha provveduto a richiedere un supplemento di istruttoria alla Commissione al fine di verificare se le motivazioni del giudizio espresso dalla Regione potessero ritenersi

superate dagli sviluppi dell'istruttoria svolta, con riferimento ai chiarimenti acquisiti dal proponente ed alle prescrizioni formulate dalla Commissione stessa;

VISTO che in data 14 giugno 1994 la Commissione ha ribadito il parere favorevole precedentemente espresso in merito alla compatibilità ambientale del progetto, con le seguenti osservazioni:

- il parere della Giunta regionale sostanzialmente poggia sulle valutazioni formulate dall'Unità Sanitaria locale n.5 del Cividalese con la relazione, prot. 6779, del 30 luglio 1993; in detto documento, la maggiore attenzione e le relative critiche vengono rivolte al tipo di impianto biologico, collegato con il chimico-fisico; da detta nota si evince che la USL avrebbe preferito, in alternativa, la costruzione dell'impianto biologico a se' stante ed al solo servizio dei Comuni vicini a quello di Manzano;
- in precedenza la stessa USL n.5 aveva fatto pervenire in data 15 giugno 1993, un'altra nota riguardante la "valutazione delle possibili interferenze dell'opera proposta con l'esistente impianto di attingimento di acque destinate al consumo umano"; a tale proposito nelle prescrizioni già formulate dalla Commissione con il parere del 28 luglio 1993, era stato chiarito che tale preoccupazione non sussisteva e che comunque per maggiore precauzione sarebbero stati installati, a carico della Società proponente, pozzi piezometrici di controllo in più punti strategici del sito in cui sorge l'acquedotto; si è inoltre dell'avviso che l'abbinamento dei due impianti deriva da esigenze di carattere tecnologico: l'impianto biologico viene asservito al chimico-fisico per il completamento della degradazione del materiale organico biodegradabile e non biodegradabile; per realizzare questa combinazione, il Comune di Manzano, direttamente interessato, ha stipulato con la Società proponente una convenzione, in base alla quale i due impianti costruiti e finanziati da Gesteco saranno di proprietà del Comune; quest'ultimo peraltro ne concederà a Gesteco la gestione e l'incameramento dei proventi per 9 anni; nell'impianto biologico, infine, la Gesteco si impegna a depurare i reflui urbani di 3 Comuni, vicini a quello di Manzano;
- dall'esame delle tecnologie proposte si è constatato inoltre che le acque trattate, prima di essere immesse nell'ambiente, rispetteranno i valori limite della Tab. A della legge 319/76;

VISTO che con nota pervenuta in data 24 maggio 1994 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato;



# *Il Ministro dell'Ambiente*

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86 alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

## **E S P R I M E**

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla costruzione di un sistema integrato di depurazione chimico fisica e biologica per il trattamento di rifiuti liquidi speciali tossici e nocivi e di reflui civili nella zona industriale P.I.P e nella frazione di Soleschiano a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) prima del rilascio della licenza di esercizio, il Proponente dovrà presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un manuale organico, al cui rispetto sarà tenuto, in cui dovranno essere specificati:

- le procedure che verranno adottate dal "conferente" per caratterizzare i rifiuti; ciò dovrà essere attestato da schede in cui saranno riportate la provenienza dei rifiuti, i dati quantitativi, la natura degli stessi accertata attraverso analisi riguardanti l'aspetto, l'odore, le caratteristiche chimico fisiche e la composizione;
- le procedure di controllo analitico all'atto dell'accettazione dei rifiuti;
- le procedure di sicurezza che dovranno prevedere anche un piano di esercitazioni ed un piano di intervento di emergenza in caso di incidenti, malfunzionamenti degli impianti, ed eventuali incidenti provocati da mezzi di trasporto;
- le metodologie adottate per definire il sistema di autocontrollo, (organizzazione, livelli di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici interni ed ambientali, monitoraggio, attrezzature dei laboratori di analisi, movimentazione e destino finale dei rifiuti trattati, ecc.);
- i programmi per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto agli impianti in questione;

per il perfezionamento di tali procedure, il gestore potrà usufruire di un periodo sperimentale di avviamento degli impianti, valutabile, in prima approssimazione, in 6/12 mesi;

b) i programmi delle verifiche analitiche, della frequenza dei controlli, delle misure cautelative e preventive, dovranno essere organizzati in funzione delle caratteristiche dei due impianti;

c) relativamente all'impianto chimico-fisico, dovrà essere compilata

una scheda, in cui verranno annotate la natura, la composizione ed i quantitativi dei rifiuti nonché ogni altra utile notizia relativa alla gestione dell'impianto:

- al momento dell'accettazione i rifiuti dovranno essere sottoposti ai controlli analitici riportati nel manuale, nonché ad ogni altro tipo di controllo ritenuto necessario; i relativi risultati dovranno essere, sempre, registrati in apposito quaderno; i rifiuti che hanno superato le prove iniziali di accettazione, verranno provvisoriamente stoccati in adatti contenitori, pronti per essere sottoposti a trattamento nella linea più appropriata; nel quaderno di cui sopra, dovrà essere annotato anche il tipo di trattamento a cui il rifiuto dovrà essere sottoposto;
- in apposito registro dovranno inoltre essere annotati, in termini qualitativi e quantitativi, i vari reattivi usati nel corso dei vari trattamenti; per i reattivi non comuni, dovranno essere raccolte e tenute a disposizione le relative schede di sicurezza;
- le acque trattate generali, prima di essere trasferite sotto pressione all'impianto biologico, dovranno essere sottoposte periodicamente ad analisi sia per accertare il valore del BOD e COD che per determinare le concentrazioni residue degli altri inquinanti; i dati, nel giorno di analisi, dovranno essere annotati in apposito registro e tenuti a disposizione delle Autorità locali addette al controllo;
- in merito alla linea di trattamento degli oli usati è fatto divieto di ricorrere alle acque di falda, prelevate esclusivamente allo scopo, per le necessità richieste dalla flottazione; a tale scopo dovrà essere riciclata una aliquota dell'acqua trattata in uscita dal chimico-fisico prima dell'invio all'impianto biologico; per questa linea devono essere previsti, oltre alla normale strumentazione, anche misuratori di portata e di pressione;
- all'interno dell'edificio in cui verranno sistemate le varie linee di trattamento chimico fisico, dovranno essere tenute sotto controllo le sostanze pericolose e/o maldeodoranti mediante l'installazione di cappe di aspirazione nei punti nevralgici; si dovrà anche procedere all'analisi di alcuni inquinanti atmosferici, sulla base dell'esperienza pratica, quali acido solfidrico, etc;
- i piazzali esterni dovranno essere opportunamente impermeabilizzati; dovranno essere anche installate vasche di intercettazione delle acque meteoriche; dette vasche dovranno avere capacità sufficiente per lo stoccaggio dell'acqua del primo quarto d'ora; in particolare, per calcolare il volume della vasca si farà riferimento ad una precipitazione, di intensità massima prevedibile, con tempi di ritorno paragonabili a quelli dalla



# *Il Ministro dell' Ambiente*

presunta durata dell'esercizio commerciale dell'impianto (10-20 anni) e, in ogni caso, ad una precipitazione corrispondente a 50 mm di acqua; l'acqua raccolta nel primo quarto d'ora dovrà essere sottoposta a trattamento all'interno dell'impianto chimico fisico;

- dovranno inoltre essere assicurate:
  - una opportuna copertura alle vasche esterne all'edificio;
  - un bacino di contenimento, in caso di rottura, per le vasche ed i serbatoi fuori terra;
  - l'installazione di una rete idrica in pressione dotata di manichette ad attacco rapido per consentire il lavaggio e la pulizia dell'ambiente di lavoro;
  - la dotazione di un adeguato sistema di insonorizzazione per le apparecchiature rumorose;
- l'impianto chimico fisico non potrà trattare solventi organici usati ed acque reflue industriali che contengano, come inquinanti, le seguenti sostanze: cloro attivo, sali di boro, cianuri, metalli complessati, antibiotici di qualsiasi tipo: l'attrezzatura attuale disponibile e l'impostazione dei sistemi di trattamento combinati, non consentono un appropriato e sicuro trattamento di dette sostanze;
- i fanghi industriali, tenuti scrupolosamente distinti da quelli biologici, verranno conferiti alla discarica più appropriata (2B o 2C) solo dopo che saranno state verificate, per via analitica, (analisi del "tal quale" e dell'eluato del test di cessione) le concentrazioni degli inquinanti previsti dalla normativa;

d) per quanto riguarda l'impianto biologico, nella parte generale le prescrizioni riguarderanno i seguenti obblighi:

- assicurare la misurazione in continuo delle portate delle acque che dal chimico fisico vengono trasferite, con apposita condotta, all'impianto biologico;
- sulle acque provenienti dal chimico-fisico, periodicamente i laboratori dell'impianto biologico dovranno controllare il BOD ed il COD (al posto di questo parametro potrà essere misurato in continuo il TOC, "total organic carbon", se si disporrà del relativo apparecchio);
- settimanalmente invece e per un congruo periodo di tempo (1-2 anni) le acque trattate, uscenti dall'impianto biologico, dovranno essere sottoposte a verifica analitica per accertare che le concentrazioni dei principali inquinanti non superino i valori limiti previsti dalla Tab. A della Legge 319/76;
- l'area dell'impianto dovrà essere perimetrata con una barriera di verde d'alto fusto (essenze autoctone) in modo da schermare la presenza del manufatto, in particolare nella direzione della

Villa Brazzà e delle case rurali; si ritiene opportuno inoltre che, in accordo con l'amministrazione comunale, sia ampliata la fascia di 6 metri prevista tra manufatto e confine onde garantire, con la creazione di nuovo verde, il recupero dell'area di boschetto di robinia, sacrificato con l'opera;

e) il controllo dell'impatto ambientale conseguente all'entrata in esercizio dei due impianti dovrà essere garantito attraverso la gestione di un sistema di monitoraggio che prenda in considerazione:

- la tutela della falda e, più particolarmente delle acque che, in località S.Nicolò in Comune di Manzano, attraverso un impianto di sollevamento, (gestito dal Consorzio Acquedotto Poiana), alimentano l'acquedotto civico al servizio di sette comuni;
- dall'esame delle curve isofreatiche, per il verso della falda, risulta evidente che la trasmigrazione di eventuali sostanze inquinanti fuoriuscenti dall'impianto chimico fisico non dovrebbe interessare il pozzo di S.Nicolò; precauzionalmente tuttavia, al fine di controllare lo stato di qualità delle acque della falda potenzialmente interessata dagli impianti, si richiede l'effettuazione di analisi periodiche (secondo un calendario da concordare con le autorità locali) in punti nevralgici attraverso l'installazione di pozzi piezometrici che la Società proponente dovrà realizzare;

f) i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, dovranno essere garantiti soprattutto nella zona in cui verrà installato l'impianto chimico fisico: a tal fine la Società proponente, ad impianto in esercizio regolare, dovrà predisporre ed effettuare un'apposita campagna di misure dei livelli sonori in prossimità delle abitazioni più vicine; i risultati di detta campagna dovranno essere messi a disposizione delle competenti Autorità locali; qualora il livello acustico, in detto impianto, dovesse coinvolgere l'ambiente esterno superando, ad impianti funzionanti, i limiti fissati dalla normativa attuale, si dovranno rivedere e potenziare i sistemi di insonorizzazione, previamente installati;

**si raccomanda inoltre all'Autorità regionale competente che:**

- provveda a completare, soprattutto per l'impianto biologico, il quadro delle prescrizioni tenendo anche presenti le note disposizioni figuranti nella deliberazione del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 "Criteri metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976 n.319, recante norme per la tutela delle acque



# Il Ministro dell'Ambiente

dall'inquinamento";

- assuma l'iniziativa, coordinandosi con le Amministrazioni interessate, tesa a razionalizzare il sistema viario della zona al fine di evitare il congestionamento del traffico ed i rischi derivanti, che la recente semaforizzazione della SS.56 ha solo parzialmente attenuati; detto intervento, in particolare, dovrà tener conto delle necessità della zona industriale di Manzano, dove avrà sede l'impianto chimico-fisico;

## D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n.361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n.441, il proponente trasmetta alla Regione Friuli Venezia Giulia, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Gesteco S.p.A. ed alla Regione Friuli Venezia Giulia che provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 7 OTT. 1994

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI  
CULTURALI ED AMBIENTALI